

**COMUNE DI LACCHIARELLA
PROVINCIA DI MILANO**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L' APPLICAZIONE
DELLA T ASSA PER LO SMAL TIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

SOMMARIO

Art. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA

Art. 2 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Art. 3 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Art. 4 PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

Art. 5 ESCLUSIONI DALLA TASSA

Art. 6 COMMISURAZIONE DELLA TASSA

Art. 7 APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 8 PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

Art. 9 CLASSI DI CONTRIBUENZA E CRITERIO DI COMMISURAZIONE

Art.10 ESENZIONI

Art. 11 RIDUZIONI

Art. 12 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Art.13 DENUNCE

Art.14 DECORRENZA DELLA TASSA

Art.15 MEZZI DI CONTROLLO

Art.16 SANZIONI

Art.17 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art.18 ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 Istituzione della tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'ari. 21, comma 21, lett. G) del D.Lgs. 22/91 (Decreto Ronchi), svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 501 e successive modificazioni ed integrazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2 Servizio di nettezza urbana

1- Il servizio di Nettezza Urbana è adottato ai sensi dell'ari.8 del D.P.R. 19 settembre 1982 n.915, in conformità all'ari.59 del D.Lgs.n.50111993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc. ecc.)

Art. 3 Contenuto del regolamento

1- Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della Tassa secondo i criteri fissati dalla Legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1- L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2- Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la Tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5 Esclusioni dalla Tassa

1- Non sono soggetti alla tassa i Locali e le Aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità;

2- Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a tvlt. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in Aree scoperte che in locali;

e) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas,acqua,luce);

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o da idonea documentazione.

3- Sono altresì esclusi dalla Tassa

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di Leggi, Regolamenti, Ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero da accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4- Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5- Per le attività di seguito elencate esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

ATTIVITÀ	DETASSAZIONE %
1) Falegnamerie	80
2) Auto carrozzerie	80
3) Autofficine per riparazione veicoli	80
4) Gommisti	80
5) Autofficine di elettrauto	80
6) Distributori di carburante	80

Art. 6 Commisurazione della Tassa

1-La tassa a norma del 1 ° comma dell'art. 65 del D.Lgs.n.507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2-La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva, risultanti inferiori al mezzo metro si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1-La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Art. 8 Parti comuni del condominio

1- Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art.5, 2° comma punto C.

2- Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs.n.507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota secondo il presente prospetto:

- aumento del 1 0% agli alloggi siti in edifici sino a 6 condomini
- aumento del 6 % agli alloggi siti in edifici sino a 12 condomini
- aumento del 4 % agli alloggi siti in edifici oltre i 12 condomini

Art.9 Classi di contribuenza e criterio di commisurazione

1- Ai fini dell'applicazione della tassa, vengono individuate le categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, risultanti dalla seguente tabella:

CATEGORIE ORDINARIE	KG.MQ.
1) Locali ed aree destinate ad insediamenti abitativi per nuclei familiari, collettività, convitti, residences, alberghi e locande	6,2
2) Locali ed aree destinate ad uffici pubblici e privati, istituti di credito, finanziari	22
3) Locali ed aree destinate a complessi commerciali e supermercati	27,5
4) Locali ed aree destinate ad insediamenti commerciali di vendita al minuto di beni non deperibili,edicole,distributori,farmacie,centri di estetica e parrucchieri assicurativi e studi professionali,amministrativi e di contabilità	25
5) Locali ed aree destinate a insediamenti commerciali di vendita al minuto di beni alimentari deperibili, pubblici esercizi, fiorai	28
6) Locali ed aree destinate a ospedali pubblici,cliniche private, studi dentistici, medici, veterinari, istituti di ricovero assistenziali, laboratori analisi cliniche	21
7) Locali ed aree destinate ad insediamenti industriali e/o artigianali, magazzini commerciali, autorimesse, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento, posteggi fissi e aziende agricole	15
8) Locali ed aree destinate a circoli privati,di ritrovo,sale da gioco,scuole di ballo discoteche, platee per spettacoli all'aperto, per balli all'aperto, impianti sportivi palestre, teatri e sale cinematografiche	20
9) Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, attività culturali, politiche religiose, associazioni sindacali, caserme, scuole pubbliche e private	2,5
10)Locali ed aree destinate a ristoranti,trattorie,pizzerie,gastronomie,self-service	35

CATEGORIE SPECIALI

- 11) Aree destinate a banchi vendita all'aperto di ortofrutticoli e alimentari 40
- 12) Aree destinate a banchi vendita all'aperto di beni non deperibili 27

2- Le relative tariffe saranno determinate applicando il criterio di commisurazione previsto dall'art.65 del D.Lgs.n.507/1993, risultante dalla seguente formula:

$$T = \frac{\text{Kg./Mq.}}{\text{q.m.g.}} \times \text{c.m.g.}$$

in cui:

-il valore di Kg./Mq. è dato dalla quantità dei rifiuti prodotti a Mq. per ogni singola categoria contributiva;

-il valore di q.m.g. è dato dal rapporto tra i Kg. totali prodotti e i Mq. accertati;

-il valore di c.m.g. è dato dal rapporto tra il costo totale del servizio e il totale della superficie imponibile.

Art. 10 ESENZIONI

1 - Sono esenti dalla tassa:

A) CASA ALBERGO

B) SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

C) SEDI DI ASSOCIAZIONI ED ENTI CON FINALITÀ SOCIALI, CULTURALI E SENZA FINI DI LUCRO

* Nota: il Comune può determinare casi di riduzione o di esenzione dalla tassa secondo quanto previsto dall'art.67, 1° e 3° comma del D.Lgs.n.507/1993 che recitano:

1°c. oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art.62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art.66, i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzione ed, in via eccezionale, di esenzioni.

3°c. le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 11 Riduzioni

1- Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

2- Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

3- La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:

A) Abitazioni con unico occupante: 25%

- B) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi all'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta. 33%
- C) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune; 25%
- D) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lett. C risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale; 33%
- E) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art.67, punto 2 del D.Lgs.n. 507/1993; 15%
4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 12 Tassa giornaliera di smaltimento

- 1- Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani Interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
- 2- E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se non ricorrente
- 3- La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
- 4- L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
- 5- Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.
- 6- Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, per quanto compatibili.

Art. 13 Denunce

- 1- I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D. Lgs. n. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
- 2- Entro lo stesso termine del 20 Gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
- 3- E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
- 4- La denuncia deve contenere:
- a) l'indicazione del Codice Fiscale;

b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle; persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

c) per gli Enti e gli Istituti, Associazioni, Società e altre organizzazioni devono essere la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) la provenienza;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5- L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14 Decorrenza della tassa

1- La tassa ai sensi dell'art.64 del D.Lgs. n.507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad un anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2- L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3- La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4- In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5- Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15 Mezzi di controllo

1- Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D.Lgs.n.507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del Decreto legislativo stesso.

Art. 16 Sanzioni

1 - Per le violazioni dall'art. 76 del D. Lgs. n. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al 3° comma, dello stesso Art.76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da Lit. 50.000 (Cinquantamila). a Lit.150.000 si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla Legge n.689/1981).

Art. 17 Accertamento, Riscossione e Contenzioso

1- L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art.72 del D. Lgs. n. 507/1993.

2-Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.L.gs. 31 dicembre n.546, è disciplinato alla stregua dell'art.63 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.638 e successive modificazioni.

Art. 18 Entrata in vigore

1 - Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59 , 2° comma, secondo periodo, 72 3°,4°,5° e 6° comma del D.L.gs. n.507/1993, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995 e ad eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 63, 2°,3° e 4°, comma secondo periodo e 66 che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1996.